



Alla c.a. Direzione Ambiente ed Energia  
Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c. Industrie Bitossi S.p.a.  
Arpat, dipartimento di Empoli

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006 art. 6, commi 9 e 9 bis, L.R. 10/2010 art. 58. Parere in merito al progetto di modifica (nuova postazione per il trasferimento dell'allumina ed adeguamento al PRQA), per l'installazione attività IPPC Codice 3.5, posta in Via del Lavoro n. 65, nel comune di Montelupo Fiorentino (FI). Proponente e gestore: Società Industrie Bitossi S.p.a. Nota risposta.

Con nota del 15.06.2023 (prot 0283169), il Settore Autorizzazione Integrate Ambientali ha richiesto a questo Settore un parere in ordine alla valutazione di sostanzialità ai fini VIA (L.R. 10/2010 art.58 e D.lgs 152/2006 art. 6 commi 9 e 9-bis) della proposta di modifica (modalità trasferimento allumina) all'installazione AIA in oggetto, allegando la relativa documentazione tecnica, acquisita agli atti mezzo SUAP il 05.06.2023 ( prot.0259258), costituita da:

- Relazione tecnica di progetto della comunicazione di modifica
- Allegato n.1 : Planimetria generale stabilimento – emissioni in atmosfera (stato attuale e modificato);
- Allegato n.2 : Schede caratteristiche tecniche nuovi filtri a tessuto;
- Allegato n.3 : Quadro riassuntivo emissioni in atmosfera (stato modificato).

Nell'ambito del procedimento di modifica di cui sopra, viene presa in esame anche la comunicazione del proponente di adeguamento del QRE al vigente PRQA; visto l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19/R/2017, tale adeguamento non costituisce modifica sostanziale ai fini VIA.

Esaminata la documentazione, il Settore scrivente ha ritenuto necessario, al fine di poter procedere ad una valutazione sulla sostanzialità degli impatti relativi alla modifica proposta, acquisire alcuni chiarimenti ed integrazioni, formulandone richiesta con nota del 04.07.2023 (prot.0322080).

Il proponente, in risposta alla richiesta di cui sopra, in data 27.07.2023 (prot.0365979) ha depositato la relativa documentazione, costituita da una nota tecnica integrativa e da:

- allegato n.1: Verifica incremento flussi di massa su base giornaliera dopo la modifica;
- allegato n.2: Quadro riassuntivo emissioni in atmosfera (stato autorizzato);
- allegato n.3: Valutazione previsionale impatto acustico.

Successivamente il Settore Autorizzazioni con nota del 03.08.2023 (prot. 0377681) ha richiesti un contributo tecnico relativo alla documentazione trasmessa; è stato poi trasmesso il contributo istruttorio di ARPAT relativi alla modifica in oggetto (prot. 0401137 del 30.08.2023).



Con nota del 08.09.2023 (prot. 0415259), il Settore scrivente, esaminata la documentazione integrativa, comunicava la necessità di acquisire alcuni elementi necessari a valutare la modifica proposta nonché alcune informazioni – afferenti a rumore ed emissioni – segnalate da ARPAT nel contributo agli atti; con nota del 11.09.2023 il Settore Autorizzazioni Ambientali (prot. 0417302 ) formulava richiesta di ulteriori chiarimenti al gestore.

Il proponente, in data 27.09.2023 (prot. 0440972), depositava ulteriore nota tecnica integrativa di chiarimento.

In data 26.10.2023 (prot. 490832) è stato inoltre acquisito il contributo di ARPAT.

Richiamate le note del Settore scrivente del 04.07.2023 (prot.0322080) e del 08.09.2023 (prot. 0415259) ed esaminata la documentazione del 27.09.2023 si evidenzia che:

1. per quanto attiene la valutazione dell'impatto acustico, viene chiarito che il doppio valore di Lp post operam rappresentato per il recettore R5 è determinato dalle dimensioni dell'edificio che costituisce il recettore stesso, per il quale ai fini della VIAc sono state valutate n.2 postazioni prospicienti l'attività in esame; per questo motivo il proponente ritiene corretti entrambi i valori di LP post operam per questo recettore;

2. per quanto attiene le emissioni in atmosfera viene chiarito che:

- rispetto a quanto indicato nel PRQA ( paragrafo 4 dell'allegato 2 parte prima), l'emissione EP 55 non rispetta i requisiti tecnici minimi indicati, in quanto - sebbene la sua altezza superi di almeno 1 metro il colmo del tetto da cui è originata - si trova ad una distanza inferiore a 10 mt da una porzione dello stesso fabbricato industriale avente altezza superiore;

- il proponente, tuttavia, ritiene che in ragione della poca significatività dell'emissione (per la quale non è assegnato obbligo di autocontrollo in virtù della presenza di idoneo sistema di abbattimento), che si origina da un piccolo filtro a tessuto posto a servizio di attività accessorie (costituite dalle eventuali operazioni di pulizia interne al reparto) la sua attivazione è solo saltuaria;

- considerato che i flussi di massa autorizzati per l'emissione risultano al di sotto dei valori soglia per i quali il PRQA prevede l'obbligo di ottimizzazione dell'altezza del camino, il proponente chiede la deroga all'ottimizzazione dei camini;

- viene ribadito che l'emissione EP55 non è stata oggetto di alcuna modifica strutturale del camino; l'indicazione operata dal proponente in sede di AIA dell'altezza del camino, causa errore, è stata 23 mt in luogo dei 13 mt che risultavano al proponente medesimo; a seguito di verifica operata dal proponente, l'effettiva altezza del camino è di 11 mt;

3. il proponente conferma l'invarianza del ciclo produttivo e del flusso di massa di ogni inquinante originato dalle emissioni EP57, EP58, EP24, EP25, in quanto le modifiche sulle velocità degli effluenti apportate all'interno del QRE "stato modificato" derivano da un mero riallineamento rispetto alle portate autorizzate; trattasi di una semplice correzione numerica, per cui esclude qualsiasi incremento di flusso di massa per tutti gli inquinanti autorizzati. Precisa che il valore espresso in 0,025 Kg/h per la formaldeide all'interno del QRE di stabilimento, non è il flusso di massa autorizzato della relativa emissione, ma la soglia di rilevanza applicata per lo specifico inquinante, soglia entro la quale è prevista la non applicazione del valore limite espresso in concentrazione.

Tutto ciò premesso si rileva che;



ARPAT, nel contributo del contributo del 26.10.202, conclude come segue: *“Sulla base degli ulteriori chiarimenti forniti si ritiene di poterci esprimere in senso **positivo** sulle modifiche proposte (da ritenere non sostanziali) per modalità di fornitura e trasferimento della materia prima, come pure se così ritenuto dalla competente Regione Toscana sulle richieste di correzione/modifiche dell’altezza di taluni camini e dei valori di velocità a specifiche emissioni...”* inoltre nell’ambito dell’esame istruttorio relativamente all’ottimizzazione dell’altezza del cammino E55, esprime le seguenti considerazioni *“Con i suddetti valori di flusso di massa effettivamente non risulta obbligatoria l’ottimizzazione dell’altezza del camino in esame, che però serve a valutare di quanto questa debba superare quella costituente requisito minimo e non a derogare da quest’ultimo. Considerati i bassi flussi di massa, inferiori alla soglia di rilevanza, e la discontinuità dell’emissione, ci pare peraltro che come indicato dallo stesso PRQA si potrebbe valutare in sede di conferenza dei servizi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, art. 269, co. 3, richieste finalizzate a derogare a tale requisito minimo, purché l’altezza indicata sia ancora idonea a garantire il rispetto dei limiti di qualità dell’aria fissati dal D.Lgs. n. 155/2010 o altre soglie di valutazione indicate dall’ente di controllo”;*

per quanto attiene la modifica relativa alla modalità di approvvigionamento della materia prima ossido di alluminio (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), con la proposta di realizzare una nuova postazione per il trasferimento di questa sostanza, acquistata in big-bags, ai silos di stoccaggio già in dotazione all’impianto, nonché al potenziamento del sistema di aspirazione ed abbattimento delle polveri esistente asservito ai silos di stoccaggio, non emergono modifiche significative degli impatti associati alla variazioni del quadro emissivo (EP1 e EP1.bis; E64) e del clima acustico (per nuove sorgente sonore e diverse collocazioni impiantistiche);

la suddetta modifica non costituisce variazione significativa delle caratteristiche o del funzionamento dell’installazione né un suo potenziamento; la stessa non determina cambiamenti di localizzazione, cambiamenti di tecnologia, ampliamenti; non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto; pertanto essa può essere considerata non e sostanziale ai fini VIA, con riferimento ad una installazione che è stata oggetto di procedimento di verifica, escluso dalla procedura di VIA con decreto regionale 1220/2019;

in relazione alla rettifica dell’altezza del camino e delle velocità di alcune emissioni, rispetto a quanto riportato in AIA, nel rispetto del PRQA, ci allineiamo a quanto osservato in merito nel parere di ARPAT del 26.10.2023.

\*\*\*

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che ai sensi di quanto previsto all’art. 6 comma 9 del Dlgs. 152/2006, la presente valutazione preliminare verrà pubblicata sul sito web della Regione Toscana .

Si chiede al Settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l’atto che sarà adottato in esito al presente parere

Si comunica al proponente ed ai relativi consulenti l’Informativa agli interessati ex art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, riportata in calce alla presente.



Per ogni informazione riguardo alla presente potrà essere fatto riferimento a:  
referente per la pratica dott.ssa Pamela Tomberli- tel. 055 4387196, mail: [pamela.tomberli@regione.toscana.it](mailto:pamela.tomberli@regione.toscana.it) ;  
funzionario titolare di E.Q. dott. Lorenzo Galeotti- tel. 0554384384, mail: [lorenzo.galeotti@regione.toscana.it](mailto:lorenzo.galeotti@regione.toscana.it) .

Distinti saluti

pt/lg

la Responsabile  
*arch. Carla Chiodini*

**Informativa agli interessati art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.**

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto ; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati. A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategica per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.